

SEPARAZIONI E DIVORZI

1) Separazione e divorzi davanti all'avvocato

L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge 162/2014 che prevede **all'art. 6** la convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura è possibile sia in assenza o presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.

Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto l'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.

La copia autentica dell'accordo potrà essere inviata via pec entro i termini previsti dalla normativa all'indirizzo **PEC** del Comune di Balangero: statocivile.balangero@pec.it

Competenza

L'Ufficio di stato civile del Comune di Balangero è competente a ricevere la convenzione se:

- è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
- è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

Forma della convenzione e tempi

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.

L'avvocato dovrà trasmettere la convenzione, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.

La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.

Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di Stato Civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

2) Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

L'**articolo 12** della legge 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di chiedere congiuntamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

- siano residenti a Balangero, tutti e due o almeno uno dei due
- oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Balangero
- oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Balangero l'atto di matrimonio
- non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. (riferiti a figli comuni dei coniugi richiedenti).
- a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
- L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile) **A tale proposito si rende noto che l'ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.**

Modalità

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. La mancata comparizione dei coniugi all'appuntamento di conferma rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Documentazione da presentare

- **Per la separazione personale:** documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo. E' indispensabile che i coniugi registrino nella procedura dell'appuntamento il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Balangero.
- **Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio:** documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Costo

Il costo è di € 16,00 a titolo di diritto fisso

3) Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.